

Abuso edilizio: la prescrizione del reato pone nel nulla l'ordine di demolizione

Annamaria Villafrate | 23 mar 2021

Per la Cassazione, la prescrizione del reato di abuso edilizio fa venire meno anche l'ordine di demolizione che può avere esecuzione solo se c'è una sentenza di condanna.



- [Prescrizione del reato e revoca ordine di demolizione](#)
- [L'estinzione del reato deve travolgere l'ordine di demolizione](#)
- [Solo una sentenza di condanna comporta l'ordine di demolizione](#)

Prescrizione del reato e revoca ordine di demolizione

La prescrizione del reato di abuso edilizio comporta la revoca dell'ordine di demolizione. Solo se interviene [sentenza](#) di condanna per detto reato infatti si può dare esecuzione all'ordine di demolizione. Questo il principio sintetico, ma importante sancito dalla [sentenza](#) n. 9915/2021 (sotto allegata) emessa al termine della seguente vicenda giudiziaria.

La Corte d'appello rileva l'intervenuta [prescrizione dei reati](#) contemplati dall'art. 44, 64, 71,65 e 7 del d.P.R n. 380/2001, che contiene il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, e dichiara il non doversi procedere, confermando però le statuizioni civili contemplate dalla [sentenza](#) di primo grado.

L'estinzione del reato deve travolgere l'ordine di demolizione

L'imputato ricorre in Cassazione sollevando un unico motivo di ricorso, in cui lamenta la mancata revoca dell'obbligo di demolizione, stante la dichiarata estinzione del reato a causa dell'intervenuta prescrizione dello stesso. Dalla lettura dell'art. 31, comma 9 del d.P.R n. 380/2001 si evince che l'estinzione del reato travolge l'ordine di demolizione dell'opera, visto che manca la pronuncia di condanna, che costituisce l'antecedente necessario per poter applicare la sanzione.

Solo una [sentenza](#) di condanna comporta l'ordine di demolizione

La Cassazione, con una motivazione sintetica, in forma semplificata, accoglie il ricorso ritenendolo fondato e annulla la [sentenza](#) senza rinvio, solo nella parte relativa alla revoca dell'ordine di demolizione e all'ordine di ripristino dello stato dei luoghi.

Gli Ermellini ribadiscono infatti che quando si prescrive il reato di costruzione edilizia abusiva e questa viene dichiarata dal giudice dell'appello, con conseguente revoca dell'ordine di demolizione impartito con la [sentenza](#) di primo grado. L'ordine di demolizione infatti può essere impartito solo se interviene [sentenza](#) di condanna per il reato contemplato dall'art. 44 del Testo Unico dell'Edilizia.

Nel caso di specie invece la [sentenza](#) della Corte di Appello ha in effetti omissis di disporre la revoca dell'ordine di demolizione come conseguenza della intervenuta [prescrizione del reato](#) che ne costituisce il presupposto.

Leggi anche:

- [Abuso edilizio: prescrizione, confisca e demolizione](#)

- [Abuso edilizio: quando si prescrive il reato](#)

[Scarica pdf Cassazione n. 9915/2021](#)

Fonte: [Abuso edilizio: la prescrizione del reato pone nel nulla l'ordine di demolizione](#) <https://www.studiocataldi.it/articoli/41387-abuso-edilizio-la-prescrizione-del-reato-pone-nel-nulla-l-ordine-di-demolizione.asp#ixzz6q1RIS9CN>
(da www.StudioCataldi.it)



09915-21

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

Composta da:

GIULIO SARNO	- Presidente -	Sent. n. sez. 2048/2020
GASTONE ANDREAZZA	- Relatore -	UP - 18/12/2020
ANDREA GENTILI		R.G.N. 5886/2020
ALESSIO SCARCELLA		Motivazione Semplificata
GIANNI FILIPPO REYNAUD		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) nato a (omissis)

avverso la sentenza del 03/10/2019 della CORTE APPELLO di NAPOLI

visti gli atti, il provvedimento impugnato è il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere GASTONE ANDREAZZA;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
GIANLUIGI PRATOLA

che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso;

lette le richieste del Difensore Avv. (omissis) , che ha chiesto l'annullamento senza
rinvio della sentenza quanto all'ordine di demolizione;

ricorso trattato ai sensi ex art 23, comma 8 del D.L. n. 137/2020.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con ricorso per cassazione (omissis) ha impugnato la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Napoli in data 03/10/2019 che ha rilevato l'intervenuta prescrizione dei reati di cui agli artt. 44 del d.P.R n. 380 del 2001 (capo a dell'imputazione), 64, 71, 65 e 72 del medesimo d.P.R. (capo b) e 83 e 95, sempre dello stesso d.P.R., e dichiarato conseguentemente non doversi procedere, confermando le statuizioni civili contenute nella sentenza di primo grado.

2. Con un unico motivo di ricorso ha lamentato il vizio di violazione di legge in ordine alla mancata revoca del disposto obbligo di demolizione delle opere abusive nonostante la dichiarata estinzione del reato edilizio di cui sopra per intervenuta prescrizione; invero, tanto sulla base del dettato dell'art. 31, comma 9, del d.P.R. cit., quanto sulla base delle pronunce di legittimità sul punto, sarebbe possibile evincere come la estinzione del reato per prescrizione travolga anche l'ordine di demolizione, in ragione della assenza di una pronuncia di condanna quale antecedente necessario per l'applicazione della sanzione.

3. Il ricorso è fondato.

Va ribadito che l'estinzione per prescrizione del reato di costruzione abusiva dichiarata dal giudice d'appello comporta la conseguente dichiarazione di revoca dell'ordine di demolizione impartito con la sentenza di primo grado, atteso che questo consegue alle sole sentenze di condanna per il reato di cui all'art. 44 d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 come disposto dall'art. 31, comma nono, del citato d.P.R. (Sez. 3, n. 8409/07 del 30/11/2006, Muggianu, Rv. 235952).

Nella specie, invece, la sentenza impugnata ha ommesso di disporre, come sarebbe stato necessario, a fronte della intervenuta estinzione del reato di cui all'art. 44 cit., la revoca dell'ordine di demolizione e della restituzione in pristino dello stato dei luoghi.

La sentenza va dunque annullata senza rinvio limitatamente alla mancata revoca dell'ordine di demolizione e di ripristino dello stato dei luoghi.


P.Q.M.



Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla mancata revoca dell'ordine di demolizione e di ripristino dello stato dei luoghi, revoca che dispone.

Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2020

Il Consigliere est.
Gastone Andreatta



Il Presidente
Giulio Sarno

